



## CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Catanzaro

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 18/3/2015 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2022	Oggetto: Istanze di ammissione alla massa passiva – Termine ultimo di presentazione.
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sede municipale del Comune di Chiaravalle Centrale (Prov. Di Catanzaro), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 18/3/2015 su proposta del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00.

Sono presenti:

	Presente	Assente
1. Rag. Giuseppe CONDELLO - Presidente	x	
2. Avv. Carmela CHIELLINO - Componente	In collegamento telematico (in videoconferenza)	
3. Rag. Anna Antonella SDAO - Componente	X	

#### L'ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

##### **Premesso**

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 30/12/2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Chiaravalle Centrale;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/3/2015 è stata nominata, nelle persone sopra indicate, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 31 marzo 2015 il citato decreto Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252 co.2 del D. Lgs n. 267/00 del D.P.R. n. 378/93, con deliberazione n. 1 del 01/04/2015, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato nei termini di legge;
- che in data 4/4/2015 la Commissione ha provveduto ad are avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Chiaravalle ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che il citato avviso è stato ripubblicato in rettifica in data 4/5/2015 essendo stata ricompresa nella competenza della commissione di liquidazione, la gestione relativa all'anno 2014, con conseguente riapertura dei termini;
- che l'O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della procedura semplificata ai sensi dell'art. 258, comma 5 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 15 febbraio 2018, ha aderito alla proposta dell'O.S.L. di adozione della modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258, comma 5 del T.U.E.L.;
- che alla data odierna, reperite risorse finanziarie, l'O.S.L. ha adempiuto alle obbligazioni di pagamento mediante proposta transattiva, come previsto dalla norma;
- che con delibera nr. 25 del 30 ottobre 2021 è stato decretato definitivamente il piano di estinzione della massa passiva;
- che il Ministero dell'Interno ha approvato il piano di estinzione delle passività per come predisposto dall'O.S.L. indicando, ai fini dell'approvazione del rendiconto della gestione commissariale, il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei pagamenti;

##### **Richiamati:**

- il DPR 378/93 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

- il D.Lgs 267/2000 avente per oggetto il "Testo Unico delle leggi per l'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 242 e seguenti del Titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati";

- La legge 140/2004 di conversione del DL 29/03/2004 n. 80;

- L'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che detta le regole per "l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese", mettendo in risalto che la violazione della citata norma comporta, automaticamente, l'applicazione della disciplina riguardante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;

**Considerato:**

- Che all'O.S.L. è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 256, comma 11, del D.Lgs n. 267/2000, entro 60 giorni dall'ultimazione dei pagamenti, per la successiva trasmissione agli organi di controllo;

**Rilevato:**

- Che ancora pervengono istanze di ammissione alla massa passiva tese a dimostrare posizioni debitorie per le quali non è possibile avviare e concludere il procedimento istruttorio finalizzato ad accertare la sussistenza del debito;

**Tanto premesso e considerato**

**Visti:**

- Gli atti del fascicolo
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi anche successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto

All'unanimità di voti

**DELIBERA**

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire nella data del 31 gennaio 2022 il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva dell'Ente;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di legge;
4. La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di legge e verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi, il quale adempimento resta demandato al Responsabile per l'albo pretorio on line.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e Letto, confermato e sottoscritto

La commissione di liquidazione

f.to Il Presidente  
Giuseppe Condello

f.to Il Componente  
Carmela Chiellino

f.to Il Componente  
Anna Antonella Sdao